










Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Parte Generale

EX D.LGS N. 231/2001



INDICE GENERALE

PRINCIPI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX

D.LGS. 231/2001	3
-----------------------	---

PARTE GENERALE.....4

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	5
1.1. Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti	5
1.2. Le fattispecie di reato	5
1.3. Le sanzioni	6
1.4. Autori dei reati.....	8
1.5. Il Modello come presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente.....	8
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ.....	9
2.1. Definizioni	9
2.2. Finalità del Modello	9
2.3. Elementi fondamentali del Modello	9
2.4. Reati potenzialmente applicabili per la Società	10
2.5. Applicabilità del Modello	11
2.6. Adozione e gestione del Modello nell'ambito della Società.....	12
2.6.1. Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito della Società.....	12
2.6.2. Modifica e integrazione del Modello	12
2.7. Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo GPI	12
3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	12
3.1. Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza.....	13
3.2. Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza	13
3.3. Cause d'ineleggibilità e incompatibilità dell'Organismo di Vigilanza.....	14
3.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	14
3.5. Coordinamento degli Organismi di Vigilanza.....	14
4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (Whistleblowing).....	14
5. SANZIONI	15
6. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	15

PRINCIPI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di GPI S.p.A. in data 06/04/2018

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'ente stesso. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto-reato.

Con la definizione di "ente" sono intese le persone giuridiche e, quindi, le società nonché le associazioni, anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli Enti pubblici.

La responsabilità amministrativa degli enti si ravvisa nel momento in cui i reati sono commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

L'ente non risponde se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell'interesse di terzi.

Più precisamente la responsabilità dell'ente si configura qualora:

- ✓ il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato poi conseguito;
- ✓ il fatto illecito abbia portato un vantaggio all'ente a prescindere dall'intenzione di chi lo ha commesso.

Infine, la responsabilità dell'ente è estesa sia ai tentativi di reato sia, per gli enti avente la sede principale in Italia, ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto-reato.

1.2. Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato attualmente introdotte dal Decreto sono sinteticamente riportate nella seguente Tab. 1:

Articolo	Titolo dell'Articolo
24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
24ter	Delitti di criminalità organizzata
25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
25bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
25bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio
25ter	Reati societari
25quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
25quater-1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
25quinquies	Delitti contro la personalità individuale
25sexies	Reati di abuso di mercato

Articolo	Titolo dell'Articolo
25septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
25octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
25novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
25decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
25undecies	Reati ambientali
25duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
25terdecies	Razzismo e xenofobia
Reati transnazionali	Reati transnazionali

Tab. 1 Elenco delle fattispecie di reato del D.Lgs. 231/2001

Per una elencazione particolareggiata dei reati di cui al Decreto si rimanda all'Allegato 1.

1.3. Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

a) **Le sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell'ente, sono determinate dal Giudice attraverso un sistema basato su "quote".

L'importo della singola quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il Giudice determina il numero delle quote (in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- ✓ della gravità del fatto;
- ✓ del grado di responsabilità dell'ente;
- ✓ dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- ✓ l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non abbia ricavato vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, ovvero quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- ✓ prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno o abbia eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato, oppure si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

- ✓ per completezza, nel caso dei reati di abusi di mercato, se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) **Le sanzioni interdittive**, che nei reati di maggiore rilievo si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

- ✓ l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- ✓ in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata da tre mesi a due anni, ma possono in casi eccezionali essere applicate in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Peraltro tali sanzioni possono essere revocate se già applicate o non applicate nel caso in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- ✓ l'ente abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- ✓ l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- ✓ l'ente abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) Per quanto riguarda **la confisca** è previsto che il prezzo e il profitto del reato siano sempre confiscati e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) **La pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta per estratto o per intero a spese dell'ente in uno o più giornali indicati dal Giudice in sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

1.4. Autori dei reati

Gli autori del reato, dal quale può derivare la responsabilità amministrativa di cui al Decreto, possono essere:

- ✓ soggetti in posizione "apicale", quali a titolo esemplificativo il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale, nonché le persone che, pur non essendo titolate a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;
- ✓ soggetti "subordinati", ossia lavoratori dipendenti o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;
- ✓ soggetti terzi che agiscono in nome e/o per conto dell'ente (es. agenti).

1.5. Il Modello come presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente

La responsabilità dell'ente per fatti-reato commessi dai soggetti in posizione apicale deve essere esclusa con la prova che:

- ✓ "l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi";
- ✓ "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";
- ✓ "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione";
- ✓ "non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

In ordine invece ai fatti-reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente può essere chiamato a rispondere solo ed esclusivamente se si accerti che *"la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza"*. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *"se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione di controllo idoneo a prevenire il reato nella specie di quello verificatosi"*.

Per l'effetto, per il Decreto l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un Modello di organizzazione costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo ed operano quale esimente della responsabilità dell'ente.

Il Decreto stesso indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In ordine alla prevenzione dei fatti-reati il Modello deve:

- ✓ "individuare le attività nel cui ambito possono essere potenzialmente commessi i reati";
- ✓ "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire" e adeguati protocolli di controllo; nonché "flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza";

- ✓ "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati";
- ✓ "prevedere adeguati flussi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli";
- ✓ "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".
- ✓ In ordine all'efficacia e all'attuazione del Modello, il Decreto prevede:
- ✓ "una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni della prescrizione ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nelle attività";
- ✓ l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

2.1. Definizioni

Per "**Società**" si intende **GPI S.p.A.**;

Per "**Gruppo GPI**" si intendono GPI S.p.A. e le società italiane controllate da GPI S.p.A.

Per "**Alta Direzione**" si intende il Consiglio di Amministrazione.

2.2. Finalità del Modello

Il Modello della Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ✓ determinare la consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, che la commissione degli illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- ✓ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo GPI al quale la Società intende attenersi;
- ✓ consentire alla Società, a seguito di un'azione costante di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente a prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.3. Elementi fondamentali del Modello

Il Modello è ispirato alle "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*" elaborate da Confindustria e aggiornate al luglio 2014, nonché ai principi della *best practice* nazionale. Il Modello è una delle parti fondamentali del sistema di controllo interno della società.

I principali punti cardine su cui è fondato il sistema di controllo interno della Società, oltre al presente Modello, sono così sintetizzabili:

- ✓ Sistema organizzativo e responsabilità: la Società è organizzata in modo da consentire lo sviluppo di una sana attività di impresa, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dall'Alta Direzione. Ruoli e responsabilità, comunicati a tutto il personale, in via generale sono tali da garantire l'assenza dell'identità soggettiva tra le attività operative e quelle di autorizzazione e controllo, e ciò anche sulla base di una specifica preparazione del personale.
- ✓ Procedure: sono state elaborate sui principi di tracciabilità, coerenza e congruità delle transazioni e sul principio della documentabilità del controllo effettuato. La Società recepisce l'importanza della conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti contenute su supporti informatici o cartacei.
- ✓ Comunicazione e formazione: la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice etico, sia in modo continuo tramite la formazione diretta dei dipendenti e, ove necessario, dei collaboratori per il raggiungimento dell'attività in conformità a norme e regolamenti vigenti. Sono previsti, inoltre, incontri informativi per eventuali aggiornamenti dei temi trattati dal Decreto e dal Modello.

Il Modello si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale, oltre che avere come parte integrante, il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare.

- ✓ La **Parte generale** contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla Società nel suo complesso.
- ✓ La **Parte speciale** identifica le aree di attività a rischio e contiene i principi di comportamento da osservare all'interno delle aree, i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione delle categorie di reato di volta in volta esaminate, nonché ogni altra informazione utile.

2.4. Reati potenzialmente applicabili per la Società

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, che prevede che la Società individui l'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, la Società stessa ha svolto un'analisi di tutte le attività aziendali, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno.

Tale analisi è stata condotta tramite l'esame della documentazione aziendale interna rilevante e tramite interviste con i responsabili delle singole aree di attività e/o con i loro diretti collaboratori. In particolare l'analisi è stata condotta anche con il supporto di professionisti esterni.

Sulla base dell'analisi sono stati individuati i soggetti, le attività e le potenziali categorie di operazioni per le quali esiste il rischio di commissione di reati previsti dal Decreto.

I rischi individuati sono stati analizzati anche in funzione delle probabilità di accadimento e dei controlli preventivi in essere; inoltre, una volta ritenuto necessario, sono stati individuati gli eventuali opportuni adeguamenti al sistema di controllo.

Sulla base dell'analisi di cui sopra e in considerazione della natura dell'attività della società, ai fini del Modello le fattispecie di reato già elencate nella Tab. 1 sono state classificate come potenzialmente applicabili o meno secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Articolo	Titolo dell'Articolo	Potenzialmente applicabile
24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	si
24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	si
24ter	Delitti di criminalità organizzata	si
25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	si
25bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	si
25bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio	si
25ter	Reati societari	si
25quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	no
25quater-1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	no
25quinquies	Delitti contro la personalità individuale	si
25sexies	Reati di abuso di mercato	si
25septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	si
25octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	si
25novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	si
25decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	si
25undecies	Reati ambientali	si
25duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	no
25terdecies	Razzismo e xenofobia	no
Reati transnazionali	Reati transnazionali	si

Tab. 2 Valutazione della potenziale applicabilità delle fattispecie di reato del D.Lgs. 231/2001

2.5. Applicabilità del Modello

Quanto previsto dal Modello, unitamente agli allegati, si applica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito della Società a:

- ✓ i membri degli organi sociali;
- ✓ i dipendenti;
- ✓ i collaboratori;
- ✓ i fornitori e i partner
- ✓ ogni altro soggetto che entra in relazione d'affari con la Società.

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto previsto dal Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal successivo capitolo 5.

2.6. Adozione e gestione del Modello nell'ambito della Società

L'adozione del Modello nell'ambito della Società è attuata come segue:

2.6.1. Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito della Società

Il Modello, costituito dal Codice Etico del Gruppo GPI, dalla Parte generale, dalla Parte speciale, dal Sistema Disciplinare e dagli Allegati è stato approvato ed adottato dall'Alta Direzione e viene costantemente implementato e aggiornato.

2.6.2. Modifica e integrazione del Modello

Ogni modifica o integrazione del Modello dovrà essere approvata dallo stesso organo che ne ha disposto la precedente approvazione e adozione.

2.7. Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo GPI

GPI S.p.A., consapevole della rilevanza di una corretta applicazione dei principi previsti nel D.Lgs. 231/2001 all'interno del Gruppo GPI, comunica alle società dello stesso Gruppo GPI, con le modalità ritenute più opportune, i principi e le linee guida da seguire per l'adozione di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le società del Gruppo GPI, deliberata l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, individuando le proprie attività a rischio di reato e le misure idonee a prevenirne il compimento, in considerazione della natura e del tipo di attività svolta, nonché delle dimensioni e della struttura della propria organizzazione, nominano contestualmente l'Organismo di vigilanza.

Nella predisposizione del proprio Modello le società del Gruppo GPI si ispirano ai principi su cui si basa il modello di GPI S.p.A. e ne recepiscono i contenuti, salvo che l'analisi delle proprie attività a rischio evidenzia la necessità o l'opportunità di adottare diverse o ulteriori specifiche misure di prevenzione rispetto a quanto indicato nel Modello di GPI S.p.A..

Da cui le società del Gruppo, in piena autonomia e nel rispetto delle linee guida della capogruppo adottano autonomamente il proprio Modello, provvedendo alla nomina dei rispettivi Organismi di vigilanza.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

E' stato istituito presso la Società l'Organismo di Vigilanza di cui all'Art. 6 del D.Lgs. 231/2001, con funzione di vigilanza e controllo in ordine all'efficacia, al funzionamento e all'osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Alta Direzione salvo ove espressamente previsto dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni.

3.1. Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza può essere un organo esterno alla società, nominato dall'Alta Direzione che provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza della Società è composto da un minimo di un membro ad un massimo di cinque membri, individuati preferibilmente tra soggetti esterni di comprovate capacità e conoscenze in materia economica, giuridica, in risk management

L'Alta Direzione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di adempimento dei propri compiti.

L'Alta Direzione può, peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato del singolo componente dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui siano venuti meno oggettivamente i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di incompatibilità.

E' responsabilità dell'Alta Direzione sostituire tempestivamente il membro dell'Organismo di Vigilanza revocato, al fine di non alterare la struttura identificata, sentito il Collegio Sindacale.

3.2. Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società in modo tale da consentire l'efficacia dell'esercizio delle funzioni previste nel Modello.

Per ogni esigenza, necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza dispone delle adeguate risorse finanziarie deliberate dall'Alta Direzione.

La necessità di garantire una tempestiva attività di prevenzione dei reati rimane in ogni caso prioritaria e, in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può richiedere l'impegno di risorse eccedenti il proprio potere di spesa.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere segnalate tutte le informazioni come meglio specificato al capitolo 5 del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti alla riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione o attività.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi di funzione e di controllo esistenti nella Società.

All'Organismo di Vigilanza è attribuita la facoltà di intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali anche finalizzate al reperimento di documentazione e di informazioni nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti.

3.3. Cause d'ineleggibilità e incompatibilità dell'Organismo di Vigilanza

L'esercizio dell'attività dell'Organismo di Vigilanza è incompatibile quando il componente abbia riportato una condanna - passata in giudicato - per uno dei reati previsti dal Decreto.

Il componente l'Organismo non dovrà avere vincoli di parentela con i componenti degli organi societari e/o con la Direzione, né dovrà trovarsi in qualsiasi situazione che possa generare conflitti di interesse tale da inficiarne l'obiettività di giudizio.

Il compenso per l'esercizio dell'attività professionale non integra le ipotesi di conflitto d'interesse.

Ove il Componente dell'Organismo di Vigilanza incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, ne dovrà dare comunicazione all'Alta Direzione che, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Alta Direzione deve revocare il mandato e procedere tempestivamente ad una nuova nomina, sentito il Collegio Sindacale.

3.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e informazioni ritenute utili a tale scopo.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare in modo dettagliato e tempestivo all'Organismo di Vigilanza ogni violazione o sospetto di violazione del Modello nonché ogni altro aspetto potenzialmente rilevante, seguendo le indicazioni del successivo cap. 4 "**Gestione delle segnalazioni**".

Inoltre, i Destinatari del Modello, per quanto di competenza, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza ogni informazione di cui al "*Piano dei flussi informativi*".

3.5. Coordinamento degli Organismi di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di GPI S.p.A. è responsabile dell'attività di coordinamento degli Organismi di Vigilanza delle singole società del Gruppo GPI, promuovendo due riunioni all'anno tra gli Organismi di Vigilanza suddetti.

4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (Whistleblowing)

In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017 n. 179 (cosiddetta del "whistleblowing") che regola le forme di tutela per coloro che segnalano eventuali illeciti o irregolarità nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa, sia in ambito pubblico, che privato.

La Società ha provveduto tempestivamente ad adottare le procedure ritenute più adeguate per l'esercizio delle predette segnalazioni in segno di una precisa volontà e di un serio impegno del vertice della Società ad essere promotore della cultura della trasparenza, anche mediante eventi di formazione differenziata per il personale dipendente e per i dirigenti, nell'ottica di diffondere l'importanza delle segnalazioni.

In particolare, sono istituiti i seguenti canali di trasmissione:

- ✓ invio di una comunicazione a mezzo mail all'indirizzo odv@gpi.it;

- ✓ a mezzo del servizio postale, anche in forma anonima, all'indirizzo "GPI S.p.A. - via Ragazzi del '99 n. 13, 38123 Trento" alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ limitatamente alla sede di Trento, anche in forma anonima, facoltativamente a mezzo dell'apposita cassetta aziendale il cui accesso deve essere permesso solo all'Organismo di Vigilanza
- ✓ mediante utilizzo del canale informatico WB, specificatamente dedicato, accessibile dal sito web aziendale, che garantisce la riservatezza dei dati contenuti nella segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni, anche quelle comprese negli eventuali allegati.

Sarà compito primario dell'Organismo di Vigilanza valutare la presenza, nelle segnalazioni ricevute, dei requisiti minimi previsti dalla Legge 179/2017 per le segnalazioni stesse, differenziando quelle soggette alla disciplina della stessa Legge, dalle altre.

Ai fini della Legge 179/2017, la Società garantisce, indipendentemente dai canali utilizzati, la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, nelle more dell'accertamento della sua eventuale responsabilità.

È fatto inoltre divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tal proposito, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lettera d), del D.Lgs. 231/2001, oltre a quanto disposto dal "Sistema Disciplinare" sono previste ulteriori sanzioni *"nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate"*.

5. SANZIONI

La violazione del Modello costituisce inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale, nonché alle obbligazioni scaturenti da rapporto di lavoro autonomo, di fornitura e da altri rapporti contrattuali intrattenuti da soggetti terzi con la Società, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto.

In particolare, in caso di violazione delle predette regole, trovano applicazione tutte le norme di legge, di contratto, di regolamento interno, nonché le disposizioni contenute nel Modello e nel *"Sistema disciplinare"*.

6. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L'Alta Direzione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari del Modello dell'esistenza e del contenuto del Modello.

In particolare:

- ✓ il Modello è pubblicato nella Intranet aziendale e inviato ai singoli indirizzi di posta elettronica dei dipendenti. In particolare, tutti i dipendenti sono tenuti a confermare la presa visione del Modello stesso;
- ✓ il Codice Etico del Gruppo GPI e la Parte Generale del Modello di GPI S.p.A. è pubblicato sul sito del Gruppo GPI;
- ✓ i contratti con fornitori, collaboratori, partner commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti estranei che operano in nome e per conto della società, prevedono una clausola che fa esplicito riferimento al

Modello, al Codice etico e al Decreto la cui inosservanza potrà costituire fonte di inadempimento delle obbligazioni contrattuali disciplinate e conseguente causa di rescissione unilaterale;

- ✓ le procedure sono comunicate a tutti gli interessati.

L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Modello e del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei Destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'avere o meno essi funzioni di rappresentanza e/o amministrazione.

GPI S.p.A.

Via Ragazzi del '99, nr.13

I-38123 Trento (TN)

T 0039 0461 381515 | F 0039 0461 381599

R.I. TN | CF | PI 01944260221

R.E.A. C.C.I.A.A. TN nr. 189428

Cap. Soc. Euro 8.544.963,90 i.v.

PEC: gpi@pec.gpi.it

www.gpi.it | info@gpi.it